CATTABRIGA CLAUDIA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Nr. iscrizione 513/A

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 26/02/2010

TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI G.U. 19.02.2010, n. 41	È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 che attua le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce in relazione al luogo delle prestazioni di servizi e al rimborso dell'Iva ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro.
APPROVAZIONE NUOVI ELENCHI INTRASTAT D.M. 22.02.2010, Deter. Ag. Dogane 22.02.2010, n. 22778	• A partire dal 1.01.2010, i modelli riepilogativi delle cessioni di beni e di alcune prestazioni di servizi tra soggetti Iva ap-partenenti a Paesi diversi dell'Unione Europea avranno cadenza trimestrale per coloro che realizzano un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a 50.000 euro. Chi, invece, supera tale soglia dovrà inviare gli elenchi ogni mese. È abolito l'Intrastat annuale. • Gli Intrastat devono essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30.04.2010, però, è ancora ammessa la presentazione in formato elettronico agli uffici doganali competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. • Con determinazione del 22.02.2010, l'Agenzia delle Dogane ha approvato i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi del-le cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario per i periodi di riferimento decorrenti dal 2010. •
ERRORI DI COMPILAZIONE NEI MODELLI INTRASTAT Circ. Ag. Entrate 17.02.2010, n. 5/E	A causa delle obiettive condizioni di incertezza, non saranno erogate sanzioni per le possibili violazioni derivanti dalla compilazione dei modelli Intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili oppure al primo tri-mestre dell'anno per gli obblighi trimestrali. Ciò a patto che i contribuenti rimedino alle eventuali irregolarità entro il 20.07.2010, inviando elenchi riepilogativi integrativi.
COMPENSAZIONE CREDITI IVA E VISTO DI CONFORMITÀ Comunicato Ag. Entrate 24.02.2010	• Tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione. • Qualora la documentazione prodotta a supporto della comunicazione risulti incompleta ne sarà richiesta l'integrazione. Il successivo perfezionamento della documentazione non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco in-formatizzato. • Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate invita a prestare attenzione al fatto che eventuali clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del rischio per l'apposizione del visto). • Inoltre, le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non devono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. I professionisti sono autorizzati ad apporre il proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva. • Le Direzioni regionali comunicheranno l'avvenuta iscrizione nell'elenco informatizzato oppure il motivo dell'eventuale mancato inserimento.

NOVITÁ NORMATIVE PER LE CFC Comunicato Ag. Entrate 5.02.2010	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove norme sulle Cfc entrano in vigore a partire dal 2010, come chiarirà una circolare di prossima emanazione dell'Agenzia delle Entrate.
CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMA-TICI DELLE DICHIARAZIONI Ris. Ag. Entrate 10.02.2010, n. 5/E	Sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare quando, ricevuto l'avviso relativo a errori materiali e di calcolo risultanti dai controlli automatici sulle dichiarazioni, il contribuente decide di versare solo una quota della somma evidenziata nel mo-dello F24 precompilato.
CODICI TRIBUTO PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ Comunicato Ag. Entrate 9.02.2010	I codici tributo per versare l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti, in relazione ad incrementi di produttività, rimangono quelli istituiti con R.M. 8.07.2008, n. 287/E.
CODICE TRIBUTO PER COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF Ris. Ag. Entrate 11.02.2010, n. 6/E	Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito Irpef derivante dall'ammontare delle ri-tenute residue riattribuite dai soci all'associazione professionale, è stato istituito il codice tributo "6830".
DETRAZIONE 36% PER LAVORI SU PARTI CONDOMINIALI Ris. Ag. Entrate 12.02.2010, n. 7/E	La detrazione 36% deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) realizzati dal condo-minio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice Civile, e non solo su alcune di esse. Sulla base di tale interpretazione è superato l'orientamento espresso al riguardo con la R.M. 84/E/2007, che considerava agevolabili soltanto gli interventi su determinate parti comuni come, ad esempio, muri mae-stri, tetti, portoni d'ingresso, scale e cortili, escludendo invece tutti gli altri. Rientrano ora nel beneficio, a titolo esemplifi-cativo, anche le spese per il recupero di servizi in comune come la lavanderia e il riscaldamento centrale o per l'installazione di ascensori.
SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE Ris. Ag. Entrate 12.02.2010, n. 8/E	• L'imposta sulle successioni si applica con riguardo alle devoluzioni a favore degli eredi e legatari e trova applicazione limitatamente al valore della quota o dei beni agli stessi attribuiti eccedente la franchigia, eventualmente spettante in base al rapporto di coniugio, ovvero al grado del rapporto di parentela intercorrente con il de cuius. • Atteso ciò, l'art. 467 del Codice Civile dispone che la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. L'art. 468 stabilisce, altresì, che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legitti-mi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei di-scendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. • Ai fini della determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicabile, nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità su-bentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante. • Ne consegue che al rappresentante sarà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius. Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti.

MISURE CAUTELARI Circ. Ag. Entrate 15.02.2010, n. 4/E	• A seguito delle recenti modifiche normative, le misure cautelari sono ora esperibili non solo sulle sanzioni ma anche sui tributi. È possibile ricorrere a questi strumenti anche quando il contribuente evita la lite col Fisco e definisce "in pace" il rapporto tributario attraverso gli istituti di adesione ai contenuti del Pvc o dell'invito al contraddittorio che, a differenza dell'accertamento con adesione ordinario, non prevedono la prestazione di garanzie. Nel caso in cui particolari e con-crete ragioni lo richiedano, infatti, si può ricorrere alle misure cautelari sia quando il contribuente è ancora in tempo per aderire ai contenuti di un verbale o di un invito, sia dopo che ha già aderito. • In particolare, l'Agenzia può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore e l'autorizzazione a procedere al se-questro conservativo anche a tutela dei crediti relativi alle imposte e agli interessi connessi ai processi verbali di con-statazione. • Gli uffici possono promuovere l'adozione di misure cautelari non solo davanti a un processo verbale di constatazione, ma di fronte a un atto emesso senza un'attività istruttoria esterna, sulla base di controlli spinti da altre fonti d'impulso. • Le ipoteche e i sequestri conservativi mantengono, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione cui è affidato il ruolo.
BILANCI DELLE SOCIETÁ IN LIQUIDAZIONE Circ. Assonime 19.02.2010, n. 5	Assonime ha precisato che i bilanci delle società in liquidazione sono esclusi dal formato Xbrl.
DETRAZIONE SPESE PER ACQUISTO PARRUCCA Ris. Ag. Entrate 16.02.2010, n. 9/E	• Secondo l'Agenzia delle Entrate, la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o le-sioni umane e messo in commercio con queste finalità. • In particolare, nel caso esaminato, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili poiché utilizzata da una paziente per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli, causata dai trattamenti chemioterapici.
CONTROLLI SULLE FILIALI DI BANCHE SLOVENE Comunicato Ag. Entrate 17.02.2010	Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate concentreranno le attività di verifica sulle filiali di banche slovene con sede in Italia, sulle filiali di banche italiane con sedi territorialmente vicine ai confini con la Slovenia e con l'Austria, sugli inter-mediari italiani che hanno partecipazioni di banche slovene. Le verifiche riguarderanno il corretto adempimento, da parte di banche e intermediari finanziari, degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intratte-nuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE Ris. Ag. Entrate 17.02.2010, n. 10/E	• I documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono dun-que ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (che sta per "over the counter", ovvero, medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), le diciture "omeopatico" e "ticket" e le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco". • Non è, invece, possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti come, ad esempio, copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve, infatti, necessaria-mente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. • Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
SCUDO FISCALE **Circ. Ag. Entrate 19.02.2010, n. 6/E**	• Per quanto riguarda il rimpatrio giuridico degli immobili e delle altre attività patrimoniali detenute all'estero tramite fidu-ciarie residenti, il contratto di amministrazione con queste società può anche avere durata illimitata. Anche il rimpatrio giuridico, eseguito cioè senza il trasferimento materiale del bene in Italia, tramite un intermediario italiano che formal-mente ne gestisce le attività, esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per tutta la durata del contratto, quindi, sia il contribuente sia l'intermediario sono esonerati dagli obblighi di monitorag-gio fiscale. • La riapertura dei termini per aderire allo scudo fiscale chiude comunque le porte alle operazioni di rientro delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all'estero concluse tra il 16 e il 29.12.2009, che non sono quindi valide. Gli interessati possono effettuare gli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione a partire dal 30.12.2009 e fino al 30.04.2010. • La circolare ricorda che l'imposta straordinaria dovuta per far emergere le attività detenute all'estero è pari al 6% delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 30.12.2009 al 28.02.2010, mentre sale al 7% per quelle effettuate dal 1.03 al 30.04.2010. In particolare, sul fronte delle scadenze, il 28.02, pur cadendo quest'anno in un giorno festivo, resta comunque l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento. • Gli impedimenti oggettivi alle procedure di emersione si possono segnalare già alla data del 28.02.2010, senza ridursi necessariamente alla scadenza del 30.04.2010, restando comunque ferma al 6% la misura dell'imposta straordinaria. In ogni caso, gli ostacoli al rimpatrio o regolarizzazione devono essere rimossi entro il 31.12.2010, data entro cui le o-perazioni di emersione devono essere definitivamente concluse.
DETRAZIONE SPESE ISCRIZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA Ris. Ag. Entrate 17.02.2010, n. 11/E	Anche le spese di iscrizione ai dottorati presso gli atenei si possono portare in detrazione, rientrando tra i corsi di istru-zione universitaria. Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall'ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Si considerano, quindi, veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi d'iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista anche per i corsi di perfezionamento e di specializzazione, così come per i master post laurea.

CODICI VERSAMENTO DIRITTI ANNUALI CCIAA PER FERMO E MONZA Ris. Ag. Entrate 24.02.2010, n. 12/E	L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici delle province di Fermo e Monza e della Brianza per il versamento, mediante modello F24, dei diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio.
SOCIO-AMMINISTRATORE DI SRL E INPS Cass. Sez. Unite Civili 3240/2010	Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che non può essere pretesa da parte dell'Inps la doppia iscrizione (IVS Commercianti e Gestione Separata) per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l) che, oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, siano anche amministratori della medesima so-cietà, percependo apposito compenso.
PAGAMENTO O DEPOSITO DEI DIRITTI DOGANALI D.M. 5.02.2010	Gli importi a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali possono essere versati mediante bonifico bancario o postale.
FRANCHIGIE DOGANALI Circ. Ag. Dogane 3.02.2010, n. 2/D	Dal 1.01.2010 è in vigore il regolamento Ce n. 1186/2009, che riporta la versione codificata del regime comunitario delle franchigie doganali.
NUOVA DISCIPLINA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO D.Lgs. 27.01.2010, n. 11	Dal 1.03.2010 è in vigore il D.Lgs. 11/2010, che ha recepito la direttiva 64/2007/Ce sui sistemi di pagamento. Tra il mo-mento di ricezione dell'ordine impartito dal pagatore al proprio prestatore di servizi di pagamento (ad esempio, la banca) e l'accredito sul conto del beneficiario non potrà trascorrere più di 1 giorno lavorativo. Fino al 1.01.2012 è prevista, in via transitoria, la possibilità per le parti di concordare che l'esecuzione avvenga entro le 3 giornate operative successive, termini estensibili di un'ulteriore giornata se il dispositivo è su formato cartaceo.